Documento 20/04/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 20/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1926

Note

Allegati

Titolo SOCIETÀ DI INGEGNERIA – DIRETTORE TECNICO DECEDUTO – POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DEI SUOI REQUISITI DA PARTE DEL SOCIO AL 5%

Testo Viene richiesto parere se un iscritto, "socio al 5% di una s.r.l. il cui direttore tecnico socio al 95% è deceduto in data 20 settembre 2011, può continuare ad usufruire del curriculum del direttore tecnico sino al 9 luglio 2012, data di scadenza dei tre anni indicati a norma di legge".

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare che la richiesta non precisa espressamente né la natura della società in questione, né che cosa si intenda con l'espressione "curriculum".

In generale, si ritiene che per una compiuta ed esente da errori analisi della vicenda, occorrerebbe meglio formulare il quesito.

In secondo luogo, si sottolinea che la competenza a fornire interpretazioni ufficiali della normativa in tema di contratti pubblici spetta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cui risulta che l'Ordine si sia già rivolto, e non al CNI.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Fatte queste doverose premesse, si può tentare di rispondere nel merito, sulla base dei dati a disposizione e tenendo conto che non risultano precedenti specifici sulla originale questione.

La società in esame (anche se la lettera non lo dice) si deduce essere una società di Ingegneria, in quanto trattasi di una società di capitali (una s.r.l.), operante nel settore dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12 aprile 2006 n.163), infatti, le società di ingegneria sono "le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale".

Con l'espressione curriculum si ritiene il quesito intenda fare riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e quindi alla previsione di cui al comma 15 dell'art.253 ("Norme transitorie") del Codice dei contratti, che dispone che : "In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali".

Quindi, per le società neocostituite, l'articolo 253, comma 15, del d.lgs. 163/2006 prevede che, ai fini della costituzione di una nuova società di ingegneria, esse possano documentare, per cinque anni (prima delle ultime modifiche gli anni erano tre) dalla costituzione, il possesso dei requisiti per partecipare alle gare anche utilizzando i requisiti formalmente incardinati in altri soggetti.

Ai sensi della suindicata disposizione, dunque, le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415/1998, per i successivi cinque anni (al fine di favorire e incentivare la costituzione delle società di ingegneria), hanno la possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riguardo ai requisiti dei soci (se società di persone o cooperative), o dei dipendenti (a tempo indeterminato e dirigenti o collaboratori coordinati e continuativi) e dei direttori tecnici (se società di capitali).

Da quanto sopra – se le premesse sono esatte – deriva che già il testo della norma fornisce una indicazione per rispondere al quesito : le neo-costituite società di ingegneria possono avvalersi, nei termini indicati, dei requisiti dei direttori tecnici (o dei dipendenti), qualora siano costituite nella forma di società di capitali. Ovvero, la s.r.l., trattandosi di una società di capitali, – per potersi avvalere dei requisiti economici e tecnico-organizzativi del singolo – deve fare riferimento alla figura del direttore tecnico (o del dipendente a tempo indeterminato con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa).

Se, come nel caso di specie, non vi è un direttore tecnico con quei requisiti (perché defunto), non vi sono le condizioni – a parere del Consiglio Nazionale – per l'applicabilità della norma. Fermo restando che non si vuole qui negare rilievo all'esperienza pregressa : non di annullamento dell'esperienza pregressa, a parere del Consiglio Nazionale, si tratterebbe, ma di utilizzo dei requisiti da documentare in gara (anche quelli pregressi) limitatamente all'arco temporale in cui gli stessi sussistevano.

Nel caso in cui la società documenta i requisiti sulla base dei titoli posseduti dal proprio direttore tecnico (che poteva averli conseguiti anche in un momento diverso da quello in cui aveva iniziato ad occupare quel ruolo), infatti, la società – atteso il passaggio delle quote del defunto ad altro soggetto – può esibire i titoli per tutti gli incarichi che ha avuto, e per i quali può ottenere il rilascio di una certificazione, durante il periodo in cui il defunto ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico.

Ne deriva che il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici potrà essere utilmente dimostrato soltanto finché vi sia (o a condizione che vi sia) un direttore tecnico che rispetta i requisiti di legge.

Nel caso prospettato, invece, - dai pochi dati a disposizione – il socio al 5% non solo non ha i requisiti economici e tecnico-organizzativi necessari (altrimenti non avrebbe necessità di utilizzare quelli del tecnico deceduto), ma nemmeno riveste il ruolo di direttore tecnico o dipendente (a tempo indeterminato e dirigente o collaboratore coordinato e continuativo).

Sulla base di queste considerazioni, e salvo diverso avviso dell'Autorità di Vigilanza, il parere richiesto è negativo.

ALLEGATI:

1)Art.90 d.lgs. 163/2006;

2)Art.253 d.lgs. 163/2006.